

CASI OPERATIVI

Uscita dal regime forfettario: cosa fare?

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

LE ALIQUOTE IVA IN EDILIZIA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel caso in cui si esca dal regime forfettario cosa occorre fare?

Con l'articolo 1, commi da 9 a 11, L. 145/2018, è stato previsto il limite di euro 65.000 di ricavi e compensi percepiti nell'anno precedente (indipendentemente dall'attività svolta) per poter rientrare nel regime forfettario che prevede l'applicazione di una imposta sostitutiva con aliquota unica del 15% in luogo di Irpef, addizionali e Irap.

L'articolo 1, comma 692, L. 160/2019 ha inserito ulteriori cause ostative per l'adozione del regime forfettario, in particolare, prevedendo che non possano usufruirne:

- coloro che hanno percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 Tuir eccedenti l'importo di euro 30.000; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato;
- coloro che nell'anno precedente abbiano sostenuto spese per il personale sia dipendente che assimilato (collaboratori, lavoro a progetto, utili di partecipazione agli associati, ecc.) per un importo superiore ad euro 20.000 lordi.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

